



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 1-2020
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

29



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XV – n. 1-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Panoramica dell'insegnamento attuale del diritto costituzionale canonico e delle scelte ermeneutico-sistematiche nella logica della codificazione

Overview of the Current Teaching of Constitutional Canon Law and of the Hermeneutical-Systematic Choices in the Logic of the Codification

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO

L'articolo esamina lo stato attuale dell'insegnamento del diritto costituzionale canonico. Nei programmi di studio delle Facoltà ecclesiastiche difficilmente trova ingresso questa formalizzazione scientifica, in genere si ricorre alla presentazione della disciplina codiciale come articolazione del Diritto del popolo di Dio. La soluzione bipartita (prevalente) distingue i fedeli dall'autorità ecclesiastica. La soluzione tripartita invece differenzia ulteriormente nell'ambito del governo la dimensione universale dalla dimensione particolare. Altri criteri di differenziazione sono semplici variazioni degli stessi schemi (accentuano il profilo organizzativo o quello strutturale). La canonistica laica è più sensibile alla prospettiva costituzionale ma non è molto specialistica e talora legata al modello ordinamentale positivistic. La carenza principale è allora legata alla confusione dell'oggetto, per eccesso (si ricomprendono ad es. le condizioni canoniche o l'organizzazione ecclesiastica) e per difetto (si trascurano ad es. gli altri enti costituzionali e i principi del sistema), ma soprattutto alla scarsa percezione e penetrazione del principio costituzionale (la graduazione e gerarchia intrinseca della giuridicità canonica). Una prospettiva epistemologicamente consapevole, superando l'ermeneutica meramente esegetica, favorisce una visione d'insieme e organica del sistema con positive ricadute formative e pratiche.

PAROLE CHIAVE

Diritto costituzionale canonico, insegnamento e ratio studiorum del diritto canonico, limiti del metodo esegetico, principio costituzionale, scelte ermeneutico-sistematiche.

ABSTRACT

This article examines the current state of the teaching of constitutional canon law, whose scientific formalization struggles to find its way into the programs of study of eccle-

siastical Faculties, as typically the legislation of the Code is presented as an articulation of the Law of the People of God. The bipartite (and prevalent) solution distinguishes the faithful from the ecclesiastical authority. The tripartite solution, on the other hand, makes an ulterior distinction between the universal and particular dimensions in the realm of government. Further criteria of differentiation are simple variations of these same schemas (accentuating either the organizational or structural profile). While the lay canonical school is more sensitive to the constitutional perspective, it is not very specialized and is, at times, bound to a positivistic model of the juridical system. The principal deficiency in this matter, then, is linked with the confusion of its object, either by excess (encompassing, for example, canonical conditions or the ecclesiastical organization) or defect (neglecting, for example, other constitutional entities and the principles of the system), but above all with the inadequate perception and understanding of the constitutional principle (the graduation and intrinsic hierarchy of canonical juridicity). An epistemologically aware perspective, overcoming a merely exegetical hermeneutic, fosters a global and organic vision of the system, with positive formative and practical consequences.

KEY WORDS

Constitutional Canon Law, teaching and ratio studiorum of canon law, limits of the exegetical method, constitutional principle, hermeneutical-systematic choices.

SOMMARIO: 1. L'interesse scientifico dell'indagine – 2. Origine storica e "resistenza" alla disciplina costituzionale nella Chiesa – 3. Le denominazioni e le scelte classificatorie dei centri ecclesiastici – 3.1. La soluzione bipartita – 3.2. La soluzione tripartita – 3.3. Altri criteri di differenziazione – 3.4. La "sopravvivenza" del Diritto pubblico ecclesiastico – 4. La sensibilità e i limiti della canonistica secolare – 5. Il contenuto della materia costituzionale e la questione epistemologica – 5.1. L'oggetto dell'insegnamento – 5.2. L'approccio costituzionalistico – 6. Una "conversione" dei modelli didattici?

1. L'interesse scientifico dell'indagine

Il 'diritto costituzionale canonico' spesso non è una disciplina espressamente accolta nel programma degli studi canonistici (salvo che nella tradizione mitteleuropea e nell'indirizzo c.d. giuridico¹). L'oggetto e, almeno in parte, l'impo-

¹ Cfr. ad es. Programma dell'Istituto internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni (DiReCom) di Lugano (*Diritto costituzionale canonico I e II*); Katholisch-Theologische Fakultät di Münster, Lizentiat im Kanonischen Recht (*Verfassungsrecht I-II*); LMU di München, Klaus-Mörsdorf-Institut Lizentiat (*Verfassungsrecht*). L'indirizzo c.d. giuridico trova un riscontro nei piani di studio delle Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce e dell'Universidad de Navarra.

stazione di tale branca scientifica logicamente non è assente nell'esposizione ed esplorazione del sapere canonico, si configura tuttavia in forme scientemente alternative o semplicemente differenti. In molti piani accademici si seguono infatti altre denominazioni e, soprattutto, diversi criteri di presentazione e concettualizzazione (*infra* § 3). Pare utile allora esplorare l'*orizzonte della scienza canonistica* e segnatamente della *programmazione didattica*² per ricavare un quadro più completo e attendibile della situazione attuale della comprensione dello *ius constitutum Ecclesiae* e trarre alcune considerazioni o spunti di lavoro.

La presente indagine si pone in linea di *continuità* e *sviluppo* rispetto alla riflessione epistemologica e concettuale già affrontata in *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*³ nel desiderio di approfondire lo scambio e il confronto con parametri o elaborazioni affini o divergenti⁴. Sembra interessante conoscere e analizzare meglio la varietà delle soluzioni adottate non solo per oggettivare e affinare con più rigore e precisione affermazioni e giudizi ivi sinteticamente formulati⁵, ma principalmente per cercare di comprendere la *ratio* e l'efficacia di modelli discordi o differenti. L'analisi *ratione materiae* dei piani delle Facoltà o Istituti di diritto canonico, nei limiti di ogni quadro sintetico e complessivo, offre solo un primo riscontro o una iniziale base di dati per una valutazione critica. Un esame completo delle scuole canonistiche, più che agli aspetti nominali o formali, dovrebbe mirare invero all'effettività dei programmi seguiti, dei contenuti trattati e dell'approccio coltivato, operazione che svolgeremo solo in misura minima e parziale in questa sede. Lo sguardo prevalentemente *ab extra* degli insegnamenti corrispondenti tuttavia fornisce già indicazioni e linee d'indirizzo abbastanza chiare e definite. Le informazioni più superficiali non a caso ingenerano interrogativi sempre più profondi: quali sarebbero le materie corrispondenti al diritto costituzionale canonico nella *ratio studiorum* delle Facoltà o Istituti di diritto canonico? Qual è la presumibile motivazione della prevalenza di altre impostazioni? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'una o dell'altra

² La sistemazione didattica riteniamo sia una diretta espressione dell'ermeneutica del sistema canonico.

³ MASSIMO DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma 2015, spec. pp. 19-86 e 207-229. La questione metodologico-epistemologica è stata affrontata anche in MASSIMO DEL POZZO, *Quale futuro per il diritto costituzionale canonico?*, in *Ius Ecclesiae*, 23, 2011, pp. 583-604.

⁴ Occorre precisare che l'uso dell'espressione 'diritto costituzionale' può non voler dire l'adesione consapevole o critica alla relativa formalizzazione scientifica.

⁵ «Le altre università pontificie, come vedremo, seguono altri schemi e modelli. [...] L'esiguo numero di centri si riduce ulteriormente se dalla denominazione si passa alla consapevole differenziazione epistemologica» (MASSIMO DEL POZZO, *Introduzione alla scienza*, cit., pp. 227-228).

espressione? Le differenze sono solo nominali o sostanziali?⁶

Per affrontare correttamente e onestamente la ricerca occorre sgomberare il campo da un possibile equivoco: la *formalizzazione della scienza costituzionale ecclesiale* non costituisce una soluzione obbligata e necessaria ma una *possibile scelta di senso e di valore motivata e ragionevole*. La previsione di una materia specifica e gnoseologicamente caratterizzata non è un assioma o un'acquisizione indiscutibile, resta un'opinione o una proposta. Non esistendo una costituzione formale della Chiesa, la mancata autonoma considerazione del profilo costituzionale appare non solo legittima ma giustificabile e, in parte, comprensibile⁷. L'alternativa non è insomma tra bene e male, tra positivo e negativo, tra valido e sbagliato, ma tra tentativi di ricostruzione o concettualizzazioni del sapere canonico differenti. Altre formulazioni o criteri di inquadramento tuttavia rischiano – a nostro giudizio – di apparire parziali o settoriali e di ingenerare taluni equivoci o incomprensioni. La designazione alternativa dell'insegnamento forse più diffusa, quella del *Diritto del popolo di Dio*, sembra ad esempio abbastanza accettabile e soddisfacente, ma risulta alquanto generica e indeterminata⁸. Come vedremo (*infra* § 5), il problema di fondo non è rappresentato tanto dall'oggetto materiale quanto dall'oggetto formale della disciplina. La mancanza di un paradigma scientifico comune e consolidato tra i canonisti rende forse difficile e problematico un discorso corale e condiviso ma non impedisce l'apporto reciproco e il confronto tra i diversi indirizzi⁹. Sotto questo punto di vista, il pluralismo metodologico canonico è magari fonte di stimoli e di arricchimento rispetto al fissismo e alla standardizzazione della dogmatica giuridica secolare¹⁰.

⁶ Cfr. ALBERTO DE LA HERA, *Introducción a la ciencia del derecho canónico*, Tecnos, Madrid, 1980, pp. 125-126, che già si poneva il problema di superare gli indirizzi delle scuole moderne della scienza canonica (storica, esegetica e dogmatica).

⁷ Anche CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *decr. Novo Codice*, 2.IX.2002 delinea il contenuto dell'insegnamento del diritto canonico come esame della legislazione vigente con le necessarie integrazioni concettuali (filosofico-storico-teologico) e formative (elementi di diritto romano, civile, concordatario, ecclesiastico, ecc.), senza alcuna menzione del diritto costituzionale canonico.

⁸ Anche parecchi manuali riportano questo tipo di denominazione, a partire dall'originario J. HERVADA – P. LOMBARDIA, *El derecho del pueblo de Dios. Hacia un sistema de derecho canónico (introducción – La constitución de la Iglesia)*, Eunsa, Pamplona, 1970; cfr. ad es. AGOSTINO MONTAN, *Il popolo di Dio e la sua struttura organica. Schemi di lezione sul codice di diritto canonico (Libro II – "Il popolo di Dio" – cann. 204-572)*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1988; GIORGIO FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Il Mulino, Bologna, 1991; GIACOMO INCITTI, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2007.

⁹ L'esigenza di andare oltre gli orientamenti o indirizzi consolidati è stata palesata da GIORGIO ZANNONI, *Il diritto canonico nell'ontologia della fede. Il fatto giuridico evento dell'umano*, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 25-273.

¹⁰ Cfr. anche SALVATORE BERLINGÒ, *Il diritto divino come fattore dinamico*, in ID., *Nel silenzio del*

La previsione o meno dell'insegnamento del diritto costituzionale canonico dipende peraltro da una precisa *scelta ermeneutico-sistemica*. Anche quando non fosse assunta in un quadro ideale o progettuale definito¹¹, l'opzione integra una determinata visione dello *ius in Ecclesia*. La distribuzione didattica della materia canonica infatti risponde sempre ad un criterio logico di concettualizzazione o, piuttosto, di penetrazione nella giuridicità ecclesiale. L'ordine primario e fondamentale del popolo di Dio o l'influenza del diritto divino positivo nell'ordinamento canonico ovviamente non sono mai ignorati o trascurati, ma, non per questo, configurano la prevalenza e congruenza scientemente supposta dalla *ratio* costituzionale¹². Anche la razionalizzazione del governo e la gerarchia delle fonti, che ispirano il costituzionalismo moderno, non sono aspirazioni acquisite e scontate nel sistema ecclesiale. Il "movimento costituzionale ecclesiale" non attraversa probabilmente un momento di riconoscimento e ascesa ma di stasi ed esitazione. La *discussione sul metodo*, che ha animato uno stimolante e vivace dibattito nella prima metà del secolo scorso¹³ e nel post-concilio¹⁴, si è assestata e, in parte, sterilita con l'avvento delle codificazioni e della legislazione complementare. La canonistica ultimamente pare aver rinunciato a sistemazioni più ambiziose e propositive. In una fase di riforma e profondo ripensamento della struttura e della missione della Chiesa¹⁵ il diritto costituzionale può trovare invece nuovo spazio e slancio non in senso pretestuoso e ideologico ma formativo e applicativo¹⁶. La riflessione critica sull'impostazione attuale della conoscenza dello *ius canonicum* rappresenta dunque una sfida culturale e progettuale assai significativa.

diritto. Risonanze canonistiche, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 131-166.

¹¹ Può essere il caso dell'uso di categorie diffuse in ambito secolare o dell'ossequio alla tradizione. La cultura *lato sensu* tedesca continua ad esempio ad ispirarsi prevalentemente alla sua ripartizione sistematica storica, cfr. anche JAVIER HERVADA, *Derecho constitucional y derecho de las asociaciones*, in ID., *Vetera et nova. Cuestiones de derecho canónico y afines (1958-2004)*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2005, pp. 590-593.

¹² Cfr. JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 3-24.

¹³ Cfr. M. ATTEO NACCI, *La cultura giuridica del Diritto canonico: il "laboratorio" degli anni trenta del Novecento in Italia*, in *Apollinaris*, 85, 2012, pp. 73-147.

¹⁴ Cfr. CARLO R.M. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Glossa, Milano, 1991.

¹⁵ «La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (FRANCESCO, es. ap. *Evangelii gaudium*, 24.XI.2013, n. 27).

¹⁶ Le aspirazioni principali della scienza costituzionale riguardano infatti il garantismo e la razionalizzazione del governo ecclesiastico.

2. Origine storica e “resistenza” alla disciplina costituzionale nella Chiesa

Un punto fermo che preme chiarire subito, anche ad evitare disguidi e incomprensioni, è l'inconfigurabilità di una matura concezione del diritto costituzionale canonico orientativamente fino al Concilio Vaticano II. Il riferimento ad esempio allo *ius constitutivum* o allo *ius constitutionale Ecclesiae* presente in molti trattati di diritto pubblico ecclesiastico o della scuola storica tedesca non manifesta ancora la consapevole acquisizione dell'esigenza scientifico-costituzionale¹⁷. Sin dai primi trattati *De Ecclesia* e a maggior ragione a partire dal XVII secolo c'è la chiara percezione di una specifica e irrinunciabile caratterizzazione dell'assetto personale e istituzionale della Chiesa, fino alla svolta conciliare tuttavia non giunge a profilarsi nel sistema canonico la nozione di costituzione in senso tecnico e la relativa logica ordinamentale¹⁸. La scienza costituzionale canonica non ha quindi né passato né tradizione. L'elaborazione del sapere è riconducibile in pratica alla ricezione della cultura giuridica secolare e all'esplicito desiderio di modernizzare e razionalizzare il modello di riferimento. Secondo gli avversari e i detrattori del metodo costituzionale una simile operazione intellettuale tradirebbe appunto un'indebita dipendenza e subalternità rispetto alle categorie civilistiche¹⁹. Il tentativo di implementare sostanzialmente e formalmente la gerarchia normativa nell'ordine ecclesiale non a caso è stato vivamente contrastato e osteggiato e, quindi, abbandonato²⁰. La brevissima storia della disciplina sembra risolversi in pratica nella sua tardiva emersione e nella sua prematura scomparsa.

La situazione di riluttanza o resistenza all'insegnamento attuale del diritto costituzionale canonico (come sopra sommariamente delineato) riteniamo registri anzitutto la mancata affermazione e sedimentazione storica della relativa scienza: si tratta di un sapere ancora giovane e poco maturo. La carenza di sviluppo settoriale si collega peraltro, più in generale, all'approccio odierno agli

¹⁷ Solo per citare opere molto conosciute ci si può riferire a FRANZ X. WERNZ, *Ius Decretalium*, II, ex officina libraria Giachetti, Prati, 1906 (*Ius constitutionis Ecclesiae Catholicae*); DOMINIQUE BOUX, *Tractatus de principiis Iuris Canonici*, J. Lecoffre et socios, Parisiis – Lugduni, 1852, pp. 497-584 (P. IV. *De jure Ecclesiae constitutivo*); SIMONE AICHNER, *Compendium juris ecclesiastici*, Typis et sumtibus Wegerianis, Brixinae, 1890, pp. 178-522 (L. I. *De Ecclesiae constitutione et iuribus ad eam pertinentibus*).

¹⁸ Manca in pratica la chiara percezione sia della gerarchizzazione sia dell'armonia del sistema giuridico.

¹⁹ È esemplare del contrasto di opinioni il dibattito sulla fundamentalità, cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'annosa questione della “fundamentalità” e la portata dei diritti dei fedeli*, in *Ius Ecclesiae*, 27, 2015, pp. 295-315; JAVIER OTADUY, *Derechos de los fieles (1980-2000)*, in *Fidelium Iura*, 10, 2000, pp. 46-52.

²⁰ Cfr. DANIEL CENALMOR PALANCA, *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Eunsa, Pamplona, 1991.

studi canonistici²¹. Non si può cogliere dunque la radice del problema se non si comprende l'evoluzione della canonistica negli ultimi secoli e il cambiamento ecclesiologicalo derivante dal Vaticano II. Non avendo la pretesa di sintetizzare un cammino lungo e complesso, ci limitiamo ad accennare a un paio di aspetti che offrono spunti per approfondire la questione epistemologica.

Nella rivendicazione di autonomia e originalità scientifica della *ratio* costituzionale occorre anzitutto precisare che non c'è alcuna corrispondenza tra il diritto pubblico ecclesiastico e il diritto costituzionale canonico contemporaneo, tra le due impostazioni vi è anzi una radicale discrasia e incompatibilità. Sarebbe fuorviante supporre che lo *ius publicum ecclesiasticum* costituisse l'antecedente logico del costituzionalismo ecclesiale e che, superato quello schema, debba rinunciarsi ad ogni considerazione unitaria e complessiva del sistema canonico. Il movimento costituzionale nasce proprio come reazione critica e alternativa al tralaticio approccio giuspubblicistico. La prepotente emersione del diritto pubblico ecclesiastico era stata la deliberata risposta al giurisdizionalismo e allo statalismo liberale decimononico²². Com'è noto il Diritto pubblico ecclesiastico c.d. interno ha goduto fino all'ultima assise ecumenica di grande credito e diffusione. In tale ottica la struttura fondamentale della Chiesa però era oggetto di un approccio filosofico-teologico pregiudiziale e apologetico più che di un esame analitico e scientifico. La transizione dalla *societas iuridice perfecta inaequalis* al mistero della Chiesa come *communio et sacramentum* ha comportato un vero e incisivo cambio di paradigma²³. Il costituzionalismo nasce quindi dai fermenti ecclesiologicali culminati nel Vaticano II nell'intento di perfezionare concettualmente e tecnicamente l'obsoleto schema personalistico per stati. L'evidente contrasto tra la fortuna e il favore accordato allo *ius publicum ecclesiasticum* e la diffidenza e lo "ostracismo" nei confronti del diritto costituzionale canonico non è da addebitare certo alla validità o qualità della relativa speculazione quanto al contesto storico, alle esigenze del momento e alla diversa spinta impressa dall'autorità²⁴.

²¹ Un'analisi ricca di spunti è stata condotta in chiave storica da C. Fantappiè che sottolinea in maniera particolare la mancata modernizzazione e la chiusura esegetica (*L'insegnamento del diritto canonico in Italia dal Concilio Vaticano II ai codici vigenti*, in *L'insegnamento del diritto canonico*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Glossa, Milano, 2014, pp. 31-57).

²² Cfr. CARLO FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 233-236.

²³ Cfr. MIGUEL DE SALIS AMARAL, *Ecclesiologia prima e dopo il Vaticano II. Una rilettura della Costituzione Lumen gentium*, Edusc, Roma, 2017 (spec. Cap. II. *I diversi paradigmi ispiratori dell'ecclesiologia*).

²⁴ Lo *ius publicum ecclesiasticum* non è stato imposto ma sicuramente sostenuto e incoraggiato nella pianificazione degli studi canonici; il costituzionalismo matura invece come semplice istanza o proposta dei settori più sensibili dalla comunità accademica e riceve un positivo riscontro nella fase

Il progetto e la scienza costituzionale si sono infatti scontrati con la veemenza dell'antigiuridismo e le incomprensioni del teologismo, non hanno trovato insomma il terreno più propizio di radicazione e propagazione.

Un altro rilievo pregiudiziale è la *compressione ermeneutica operata sotto l'impero del codice*²⁵. Il *metodo esegetico* esaltato e prescritto nelle facoltà ecclesiastiche ha posto un freno alla sistematizzazione e spostato l'attenzione dalla ricostruzione della giuridicità canonica all'esame della regolamentazione ecclesiastica. L'imminenza della celebrazione del centenario della prima codificazione è una buona occasione per approfondire la portata epocale e l'incidenza mentale del cambiamento operato. La scelta codificatoria e l'ideologia che ne è derivata (la convinzione della perfezione e chiusura del sistema) non solo ha contenuto lo sviluppo di altri approcci (istituzionale, storico, *ius universum*, ecc.) ma ha fissato e diffuso uno stampo euristico "vecchio e superato"²⁶. L'impropria partizione romanistica (*personae, res, actiones*), com'è noto, ha quasi ignorato i diritti dei fedeli e relegato l'assetto istituzionale nel profilo personale con un'accezione spiccatamente clericale. L'*Ecclesia iuris* si rapporterebbe in pratica alla costituzione gerarchica della Chiesa e all'organizzazione della potestà di ordine e di giurisdizione. In tale contesto il "costituzionalismo" appariva come una forma di pensiero impropria e insidiosa. Per quanto la riscoperta della teologia del Corpo mistico e l'illuminazione del Vaticano II sul popolo di Dio abbiano completamente mutato l'orizzonte ecclesiologico, la reazione della canonistica non è stata rapida né particolarmente sensibile²⁷. L'esegesi del dato normativo ha continuato a rappresentare il criterio prevalente tra i canonisti. L'*ermeneutica codiciale* evidentemente resta fortemente ancorata all'ordine costituito e alla ripartizione e alle scelte operate nella redazione del testo. Il contesto e l'apertura attuale consentono un inquadramento abbastanza rispondente²⁸, permane però il limite congenito nel

post-conciliare di riforma e ripensamento della legislazione ecclesiastica.

²⁵ Fantappiè intitola significativamente un paragrafo: «§ 3. L'impero del Codice e il regno dell'esegesi» (*L'insegnamento del diritto canonico*, cit., pp. 40-45).

²⁶ È abbastanza diffuso il giudizio secondo cui il Codice del 1917 sarebbe "nato vecchio", rispondesse cioè ad uno schema ecclesiologico e giuridico già datato e superato.

²⁷ Il Concilio aveva fornito un'indicazione significativa: «Così pure nella esposizione del diritto canonico e nell'insegnamento della storia della Chiesa si tenga presente il mistero della Chiesa, secondo la costituzione "De Ecclesia" promulgata da questo Concilio» (OT 16). La novità di prospettiva (il "protagonismo del fedele") è stata puntualmente rilevata da molti Autori (cfr. ad es. GIORGIO FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., pp. 9-10; ID., *Le basi del diritto canonico. Dopo il codice del 1983*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 113-116).

²⁸ L'ecclesiologia del CIC 1983 è sicuramente abbastanza rispondente all'illuminazione del Concilio Vaticano II, qualche riserva nell'impianto è stata espressa da EDUARDO MOLANO, *La Constitución jerárquica de la Iglesia y la sistemática del CIC*, in ID., *Cuestiones fundamentales de*

metodo esegetico di un approccio più analitico e descrittivo dei dati esistenti che esplorativo ed esplicativo della dimensione di giustizia primaria della realtà ecclesiale nonché di una certa sclerosi e rigidità concettuale. Messa da parte la sua valenza propositiva, il diritto costituzionale finisce così coll'essere indebitamente estromesso dall'insegnamento *de iure condito*.

3. Le denominazioni e le scelte classificatorie dei centri ecclesiastici

L'esame, necessariamente parziale e limitato (quantitativamente e qualitativamente), del programma dei centri d'insegnamento ecclesiastici conferma la scarsa attivazione, almeno nominale, del corso di Diritto costituzionale canonico²⁹. L'adozione dell'insegnamento è circoscritto a poche istituzioni accademiche e, in alcuni casi, senza una chiara valenza epistemologica³⁰. Come chiariremo meglio in seguito (*infra* § 5) il problema infatti non è solo di accorpamento o meno delle principali tematiche, ma di prospettiva e considerazione globale della struttura giuridica primaria della Chiesa. I tre ambiti principali di studio (rapportabili ai fedeli cristiani, all'Autorità suprema e alle circoscrizioni ecclesiastiche) ovviamente in qualche modo sono sempre previsti e affrontate nel *curriculum* della licenza, ma sono variamente configurati e articolati. Per quanto decisiva è la sostanza e lo sviluppo della materia, le *denominazioni adottate* costituiscono un interessante parametro di riflessione e hanno normalmente un valore descrittivo abbastanza indicativo e significativo. Come abbiamo precisato, le designazioni e, soprattutto, i criteri di ripartizione manifestano il modello logico di comprensione e presentazione della giuridicità ecclesiale. Le qualificazioni in pratica individuano in maniera quasi immediata la sistematica seguita. Il principio esegetico ancora dominante implica però che, se lo scopo formativo si riduce per lo più all'esposizione del codice, la differenziazione spesso è solo convenzionale e relativa³¹. La ripartizione

derecho canónico y de derecho eclesiástico del Estado, Eunsa, Pamplona, 2015, pp. 423-433.

²⁹ Il sito della Congregazione per l'Educazione Cattolica riporta 31 Facoltà o Istituti di diritto canonico (www.educatio.va, cons. 21.VI.2020), L'elenco (*Associazioni e Facoltà*) del sito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è più ampio e considera 39 Facoltà (www.delegumtextibus.va cons. 21.VI.2020). La lista più completa e aggiornata *Canon Law Faculties and Institutes* (44 centri) è riscontrabile nel sito della *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo* (www.consociatio.org). Non sempre però sono disponibili o facilmente attingibili in rete i dati relativi ai programmi dei corsi di licenza delle relative Facoltà o Centri.

³⁰ Può essere il caso, oltre che delle realtà cui si accennava nella nt. 1, anche del corso *Constitutional Law of the Church* presso la Catholic University of America (www.cua.edu). Qui e in seguito si evita di specificare che si tratta della specifica Facoltà o Istituto dell'istituzione richiamata.

³¹ In non pochi casi (talora nelle stesse intestazioni e in genere nell'esposizione dei programmi)

rischia perciò di essere dettata più da esigenze didattiche che da motivi concettuali (interessa distribuire in maniera ragionevole e ponderata il contenuto del Codice)³². La logica costituzionale evidentemente non mira a scardinare o a smontare l'impianto codiciale ma a superare l'omologazione e appiattimento del sistema ecclesiale. Fermo restando l'opinabilità e discutibilità della questione, conviene esaminare anzitutto le principali scelte classificatorie e un quadro sommario della situazione esistente³³. Al di là delle singolarità e specificità dei diversi piani di studio, per favorire la schematizzazione e l'aggregazione di dati cercheremo di individuare, con una certa approssimazione e genericità, le linee comuni e gli elementi più definiti.

3.1. *La soluzione bipartita*

La denominazione in gran lunga prevalente in riferimento alla strutturazione fondamentale della Chiesa è quella corrispondente all'indicazione conciliare e codiciale di Diritto del Popolo di Dio³⁴. La prevalenza chiaramente non significa peraltro né univocità (l'uso non è esclusivo e specifico) né unitarietà (l'accezione assume contenuti variabili). Il genere normalmente viene poi specificato numericamente e qualitativamente³⁵. Non di rado però si prescinde dall'inquadramento tipologico per designare direttamente gli ambiti considerati. Più della qualifica nominale interessa comunque la *logica sottostante*, ove si possono notare principalmente una distinzione bipartita o tripartita.

La *soluzione bipartita* disgiunge appunto i *fedeli* dall'*autorità ecclesiastica*. La costituzione gerarchica della Chiesa (è la dizione più usata per il secondo profilo) accorpa sia la Suprema autorità della Chiesa che le Chiese particolari. La scansione in realtà ricalca, spesso abbastanza pedissequamente, le distinte sezioni del Libro II del CIC, con gli evidenti limiti legati alla gra-

sono espressamente indicati i canoni di riferimento. A parte la considerazione specifica del diritto costituzionale che stiamo affrontando, ciò vale anche per altri ambiti, anche le norme generali, il diritto amministrativo e la funzione di santificazione ad esempio sono fortemente dipendenti dai riferimenti codiciali.

³² Bisogna ovviamente riconoscere che il Codice, nelle sue partizioni e scansioni, possiede una sua intrinseca razionalità e sistematicità di cui non si può non tener conto.

³³ Il prospetto presentato vorrebbe fornire un presupposto o una base dell'argomentazione successiva.

³⁴ Cfr. Cap. II. *Il popolo di Dio*, LG; Lib. II. *Il popolo di Dio*, CIC.

³⁵ Cfr. ad es. *Il Popolo di Dio I*, *Il Popolo di Dio II* (Pontificia Università Salesiana, www.unisal.it) oppure *Diritto del popolo di Dio I: fedeli*; *Diritto del popolo di Dio II: costituzione gerarchica della Chiesa*; *Diritto del popolo di Dio III: istituti di vita consacrata e società di vita apostolica* (Pontificia Università Lateranense, www.pul.it).

duazione e caratterizzazione della materia. Ai fedeli in genere, anche quando non specificamente indicato, sono in genere aggregati i laici e le associazioni (i chierici ricevono quasi sempre un'autonoma considerazione³⁶). La *hierarchica constitutio Ecclesiae* invece, ben più ampia e corposa, come si ricava agevolmente dai relativi crediti, somma frequentemente anche l'organizzazione centrale, diocesana e sovradiocesana. La sistemática proposta perciò è abbastanza semplice e lineare, ha il vantaggio di individuare subito i due pilastri della costituzione della Chiesa e di ogni fenomeno costituzionale (diritti fondamentali e struttura di governo) e l'interazione tra dimensione universale e particolare del *mysterium Ecclesiae*, ma non si propone di chiarire la valenza primaria dei temi considerati né di presentare una visione unitaria dei capisaldi del sistema (diritti dei fedeli e ruolo dell'autorità non possono essere mai disgiunti e separati).

Ad evitare equivoci e confusioni occorre precisare che la forte dipendenza codiciale dei piani di studio inserisce sovente anche gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica nel Diritto del Popolo di Dio (in genere ricompreso nel Diritto del Popolo di Dio III). Come preciseremo meglio in seguito, non riteniamo che la vita consacrata, senza per questo nulla togliere all'importanza del settore, configuri un ambito di portata costituzionale. La distinzione qui proposta (bipartizione o tripartizione³⁷) prescinde quindi dalla considerazione della condizione religiosa o comunque della via dei consigli evangelici che è ovviamente oggetto di specifica attenzione in qualunque programma³⁸. Questa constatazione costituisce semmai un'ulteriore manifestazione dell'insufficienza e imprecisione concettuale della schematizzazione maggioritaria.

3.2. *La soluzione tripartita*

La *soluzione tripartita* individua come specifica materia d'insegnamento le *Chiese particolari* o le relative strutture (accanto ai fedeli e al governo universale). Tale criterio di ripartizione presuppone evidentemente un'autonoma

³⁶ Cfr. ad es. *Ministros sagrados y orden* (Universidad Pontificia de Comillas, www.canonico.comillas.edu); *Ministri sacri* (Pontificia Università Gregoriana, www.unigre.it); *Ordem e Ministros sagrados* (Pontificio Istituto Superior de direito canonico – Rio de Janeiro, www.pisdc.com.br).

³⁷ Sia in questa sede che nel successivo sottoparagrafo (§ 3.2).

³⁸ L'eventuale introduzione dello stato religioso nel capo *De populo Dei* non implica uno sviluppo diverso dall'assetto costituzionale, ci sembra che risponda solo ad una presunta semplificazione classificatoria. L'alternativa tra la logica della bipartizione o della tripartizione del fedele non ha trovato ancora una definitiva soluzione, cfr. LUIS NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Edusc, Roma 2000, 104-113.

considerazione della Suprema Autorità della Chiesa (là dove nello schema bipartito si parla normalmente di Costituzione gerarchica della Chiesa che assomma la dimensione universale e particolare della Chiesa). La scelta si giustifica anche per l'ampiezza e complessità della trattazione delle circoscrizioni ecclesiastiche e del governo locale. In alcuni casi si introducono ulteriori partizioni o distinzioni³⁹. Al di là della parzialità e carenza definitoria della stessa designazione di Chiesa particolare⁴⁰, pur comprendendo i motivi di praticità didattica, scorporare la dimensione ecclesiale universale e particolare rischia di minare la confluenza e interazione della "mutua immanenza"⁴¹ e la percezione del carattere unitario e complessivo del fenomeno della *communio hierarchica*. Sta di fatto che, secondo questa logica, l'attenzione si sofferma in maniera considerevole sull'organizzazione diocesana e parrocchiale⁴². In pratica si analizza nel suo insieme la regolamentazione della funzione episcopale e della struttura interna della Chiesa particolare. Ancora una volta la *ratio* che presiede l'inquadramento sembra essere non tanto un'enfaticizzazione speculativa ma un'esigenza di completezza esegetica. Il rilievo e l'influenza della *communio ecclesiarum*, non esclude però la possibilità e la convenienza di distinguere la configurazione dei principi e delle ragioni dell'assetto

³⁹ Cfr. ad es. *Le Chiese particolari I* (cann. 368-430); *Le Chiese particolari II* (cann. 460-572) (Pontificia Università San Tommaso – Angelicum, www.pust.it) o *Iglesias Particulares I*; *Iglesias Particulares II* (Pontificia Universidad Católica Argentina, www.uca.edu.ar).

⁴⁰ Il riferimento solo alla Chiesa particolare limita indebitamente lo spettro dell'indagine costituzionalistica, precisa ad es. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, 28.V.1992: «Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale – unità nella diversità –, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse *in quanto tali* appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la *flessibilità* che le è propria, trova diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l'unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest'unità l'interiore diversificazione propria della *comunione*» (n. 16, in AAS, 85 [1993], pp. 847-848).

⁴¹ «Il cap. II della Lettera (*Chiesa universale e Chiese particolari*) affronta il tema delle espressioni del mistero della Chiesa intesa come comunione; più concretamente l'organicità della Chiesa come comunione di Chiese (n. 8). È in questo contesto che la Lettera *Communio notio* formula quella che può essere vista come la sua chiave ermeneutica: la *mutua interiorità* fra Chiesa universale e Chiese particolari [...]. Secondo questo principio-guida, definito da qualche commentatore come una formula felice, tanto le Chiese particolari quanto la Chiesa universale vengono comprese alla luce di un rapporto "che non è paragonabile a quello tra il tutto e le parti in qualsiasi gruppo o società puramente umana" (n. 9). Ogni Chiesa particolare è veramente *Chiesa*, sebbene non sia tutta la Chiesa; al tempo stesso, la Chiesa universale non si distingue dalla comunione delle Chiese particolari, senza esserne però la mera somma» (Corsivo firmato con tre asterischi, *La Chiesa come comunione. A un anno dalla pubblicazione della Lettera "Communio notio" della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *L'Osservatore Romano*, 23.VI.1993, 4).

⁴² Anche il manuale di EDUARDO MOLANO, *Derecho Constitucional Canónico*, Eunsa, Pamplona, 2013, pp. 363-365, non si sottrae interamente a questo limite.

istituzionale locale (un discorso analogo vale anche per quello centrale) dal concreto e puntuale esame della sua disposizione e funzionamento⁴³. Questa scelta sistematica è meno seguita della precedente ma comunque abbastanza diffusa e praticata⁴⁴.

3.3. Altri criteri di differenziazione

L'accorpamento dei modelli proposto (bipartito o tripartito) non deve però appiattire le differenze e originalità dei diversi sistemi di studio. La materia costituzionale abitualmente si delinea secondo i due poli della personalità cristiana e dell'autorità gerarchica nelle loro diverse composizioni e articolazioni. La scansione del Popolo di Dio è la via più comune e usuale. Esistono tuttavia anche altri schemi o impostazioni che meritano una certa considerazione. Con uno sforzo di sintesi concettuale si può individuare un ulteriore prototipo o, piuttosto, una variante nell'*accentuazione del profilo organizzatorio*. In alcuni ordinamenti degli studi l'organizzazione della Chiesa o la società ecclesiale delinea l'aspetto costitutivo istituzionale⁴⁵. L'enucleazione della complessità del meccanismo ecclesiale e del principio organico è sicuramente un fattore esplicativo e chiarificatore. In questo tipo di approccio tuttavia il fattore societario risulta assorbente e abbastanza indifferenziato con il rischio di confondere il piano primario e strutturale e quello secondario o di completamento. Buona parte della trattazione è dedicata anche in questo caso (e forse a maggior ragione) all'analisi dell'assetto diocesano e parrocchiale. Una certa incertezza è presente inoltre nell'inquadramento dei fenomeni sopradiocesani⁴⁶. La presentazione organica dell'apparato ecclesiastico tende a riferirsi sia al governo centrale che al governo locale, costituisce quindi

⁴³ In questo senso la differenziazione tra *Costituzione gerarchica della Chiesa e Organizzazione della curia romana e diocesana*, come previsto ad es. nel piano di studi della Pontificia Università Urbaniana, sembra felice e calzante.

⁴⁴ Cfr. ad es., oltre all'Angelicum e alla Pontificia Universidad Católica Argentina (*supra* nt. 39), *Struttura della Chiesa particolare* (Uniwersytet Kard. Wyszyńskiego, www.uksw.edu.pl), *Structures of the Particular Church* (Catholic University of America) e *Particular Churches* (Saint Paul University, www.uspaul.ca).

⁴⁵ Cfr. ad es. *Organisation de l'Église 1-2* (Institut Catholique de Paris, www.icp.fr); *La société ecclésiale 1-2* (Faculté de Théologie Catholique de Strasbourg, www.theocatho.unistra.fr); *Organization of the Church* (Katholieke Universiteit – Leuven, www.kuleuven.be).

⁴⁶ Cfr. ad es. *Supra Diocesan Structures of the Church* (Catholic University of America); *Universal and Supra-Diocesan Church Structures* (Saint Paul University, www.uspaul.ca); *Povo de Deus II: Suprema autoridade, Igrejas particulares, autoridades e entidades que congregam* (Pontificio Instituto Superior de direito canonico). Non si comprende facilmente la loro consistenza e classificazione formale.

una declinazione o specificazione del sistema bipartito. Si tratta in pratica di una peculiare scelta definitoria e d'impostazione più che di una concezione radicalmente alternativa. Nella stessa linea si può sottolineare pure che merita apprezzamento l'esplicito richiamo nell'intitolazione dell'insegnamento all'*aspetto strutturale*⁴⁷. Tale tipo di designazione rappresenta solo una precisazione o puntualizzazione nominale. L'idea della "struttura" evoca ad ogni modo una prospettiva essenziale e principale.

3.4. La "sopravvivenza" del Diritto pubblico ecclesiastico

Poiché ci siamo riferiti in precedenza allo *Ius publicum ecclesiasticum* come un insegnamento o, piuttosto, come un indirizzo propedeutico che presenta un'apparente affinità con l'approccio costituzionale, in questa panoramica della impostazione attuale dei programmi di studio conviene solo accennare al fatto che la dizione Diritto pubblico ecclesiastico compare ancora, con relativa frequenza, nei piani della formazione canonistica di diversi centri⁴⁸. Ad evitare ambiguità e confusioni bisogna precisare dunque che la designazione, come si ricava agevolmente dall'esame del prospetto generale dei corsi e dall'esposizione dei singoli contenuti, si riferisce sempre al Diritto dei rapporti tra Chiesa e società civile o al Diritto ecclesiastico dello Stato. Si tratta quindi dichiaratamente della risonanza e aggiornamento dell'antico Diritto pubblico ecclesiastico "esterno", in alcuni casi tale accezione è palesata nella stessa intitolazione (*Droit public externe, Derecho Público y Concordatario*) ma spesso è supposta implicitamente. L'espressione comunque ha ormai perso ogni autonoma valenza metodologica e sistematica e non ha a che vedere con il riferimento alla costituzione della Chiesa.

⁴⁷ Cfr. *supra* rif. ntt. 44 e 46; *Popolo di Dio II: struttura gerarchica della Chiesa* (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, www.upjp2.edu.pl); *Struttura della Chiesa cattolica* (Uniwersytet Kard. Wyszyńskiego, www.uksw.edu.pl); *La structure de L'Eglise Universelle/La structure des Eglises Particulieres* (Université Catholique du Congo, www.ucc.ac.cd).

⁴⁸ A parte la previsione della Lateranense e il PIO (*supra*), la denominazione compare soprattutto fuori dal contesto romano (cfr. ad es. Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Pontificia Comillas, Saint Patrick's College, Katolicki Uniwersytet Lubelski [www.kul.pl], Pazmany Peter Katolikus Egyetem [www.ppke.hu], Universidad Pontificia de México [www.pontificia.edu.mx], Pontificio Instituto Superior de derecho canonico, Pontificia Universidad Católica Argentina), talora precisando espressamente la valenza "esterna" (Institut Catholique de Paris, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Kard. Wyszyńskiego, Pontificia Universidad Javeriana [www.javeriana.edu.co]).

4. La sensibilità e i limiti della canonistica secolare

La panoramica sopra tracciata riguarda la pianificazione degli studi ecclesiastici, occorre però considerare anche il *fronte universitario secolare*. Alla c.d. scuola sacerdotale (l'impostazione prevalentemente esegetica delle facoltà ecclesiastiche) infatti si è progressivamente associata la *scuola c.d. laica* che ha promosso la scienza canonica nel contesto degli studi giuridici civili⁴⁹. I due indirizzi si distinguono per estrazione o fonte accademica, per destinazione o finalizzazione didattica e, sovente, per impianto sistematico e metodologico ma convergono evidentemente in maniera proficua nei temi, nell'interesse e nel confronto scientifico. La canonistica secolare assicura in pratica la fecondità pratica e culturale dello *ius canonicum* nella formazione dei giuristi⁵⁰. L'indipendenza istituzionale e la libertà di pensiero dei docenti e studiosi civili, per quanto richieda comunque discernimento e cautela, non compromette in genere lo spessore e la qualità della relativa produzione e determina anzi un'apprezzabile apertura e vivacità di speculazione. L'influenza e l'apporto della dottrina secolare nel secolo scorso sono stati decisamente penetranti e cospicui. Nonostante la preoccupante contrazione delle cattedre di diritto canonico in tempi recenti⁵¹, la canonistica laica continua a rappresentare la principale forma di scambio e interazione con la cultura giuridica secolare⁵². La "offerta formativa" deve quindi considerare accanto alle facoltà o istituti di diritto canonico anche le università civili (cattoliche e non⁵³) come un secondo polmone o propulsore della scienza canonica.

⁴⁹ Cfr. ad es. SALVATORE BERLINGÒ, *Il concetto di diritto canonico nella scuola laica italiana*, nel vol. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., LUIS NAVARRO (a cura di), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 47-69.

⁵⁰ J. Hervada ha approfondito lo statuto deontologico dell'insegnamento del diritto canonico: «Il dedicarsi alla scienza canonica non è di per sé un ministero ecclesiale, ma è essenzialmente una professione, un lavoro professionale al servizio degli uomini e del Popolo di Dio, aperto a uomini e donne, anche nelle Facoltà ecclesiastiche» (*Pensieri di un canonista nell'ora presente*, Marcianum Press, Venezia 2007, p. 23, Id., *La enseñanza del Derecho Natural y del Derecho Canónico en las Facultades de Derecho*, in *Vetera et nova...*, pp. 619-632).

⁵¹ Cfr. le considerazioni e i dati riportati da GIORGIO FELICIANI, *Il diritto canonico nelle università non ecclesiastiche*, in *L'insegnamento del diritto canonico*, cit., pp. 115-135. Per un precedente riscontro storico: PIO FEDELE, *Il problema dello studio e dell'insegnamento del Diritto canonico e del Diritto ecclesiastico in Italia*, in *Lo studio e l'insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia. Ristampa da Archivio di diritto ecclesiastico I-III (1939-1941)*, Cedam, Padova 2012, pp. 3-30. Occorre precisare che il problema non è solo italiano ed ha risvolti in altri Paesi.

⁵² Un certo riscontro a livello associativo della diffusione della cultura canonistica nel mondo, al di là delle associazioni nazionali o linguistiche, è riscontrabile nei congressi e nelle riunioni della già menzionata *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*.

⁵³ I dati riportati in precedenza (*supra* nt. 29, per una sintesi più rapida ed efficace cfr. *Studiare Diritto canonico nel mondo*, a cura del Prof. Ulrich Rhode SJ, in www.consociatio.org) si riferiscono prevalentemente alle realtà ecclesiastiche, ma l'attenzione andrebbe estesa a tutti i centri accademici.

Nelle *università civili*, ancorché l'attenzione si sposti sempre più decisamente verso l'ambito ecclesiasticistico o, più in generale, il diritto delle religioni⁵⁴, sopravvive una *significativa presenza della scienza canonica*. La normale unicità dell'insegnamento canonico nel settore civile⁵⁵ determina peraltro una visione unitaria e complessiva dell'ordinamento ecclesiale. La conseguente propensione all'essenzialità e alla sintesi nella presentazione del sistema favorisce la predilezione o inclinazione per i profili pubblicistici e istituzionali che, in un'ottica implicitamente comparatistica⁵⁶, forniscono i presupposti e le peculiarità del modello canonico. L'approccio didattico appare perciò distinto dall'articolazione e settorializzazione tipica dell'impianto ecclesiastico. La docenza laica pare abbastanza incline a dedicare grande o esclusiva attenzione alla ricostruzione dei capisaldi del disegno costituzionale⁵⁷. La caratteristica della "laicità", oltre a connotare l'identità professionale dei professori, delinea inoltre una certa presa di distanza e originalità rispetto all'atteggiamento curiale e all'impronta sacerdotale (fortemente legata all'esegesi codiciale). Tale contegno accademico, scevro da pregiudizi ideologici, apre la scienza canonica agli apporti della filosofia e della teoria generale del diritto moderne e alla modernizzazione del sistema. La scienza costituzionale canonica trova dunque un fecondo terreno di incontro e coltura nella *forma mentis* dei giuristi secolari.

Nell'orizzonte secolare spicca sicuramente il singolare fenomeno della *c.d. scuola laica italiana*. Com'è noto, nella prima metà del secolo scorso illustri maestri (Ruffini e Scaduto prima, Jemolo e Del Giudice dopo) seppero valorizzare e sviluppare la pregnanza dell'insegnamento canonico ripristinandone e accrescendone il rilievo e il prestigio universitario civile⁵⁸. Il periodo anteriore o concomitante al Vaticano II rappresentò probabilmente il momento più felice della scuola

⁵⁴ In Italia le cattedre di diritto ecclesiastico o di diritto dei rapporti Stato-Chiesa nelle diverse denominazioni e impostazioni ammontano a 92 contro le 53 dell'area canonistica (prescindendo dai 30 insegnamenti comuni o con specifiche intitolazioni), per un prospetto sintetico cfr. GIORGIO FELICIANI, *Il diritto canonico nelle università non ecclesiastiche*, cit., p. 134.

⁵⁵ Molto di rado sono previsti insegnamenti storici o più settoriali (diritto matrimoniale canonico).

⁵⁶ L'inserimento della cattedra nel contesto della formazione giuridica secolare implica che il diritto canonico tenda a rapportarsi con gli altri insegnamenti civilistici.

⁵⁷ Particolare interesse riveste anche per la sua risalenza: GIUSEPPE FORCHIELLI, *Il metodo per lo studio del diritto costituzionale della Chiesa*, in *Lo studio e l'insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia*, cit., pp. 89-99; in epoca più recente cfr. ad es. GIORGIO FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit.; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Milano, 2003; SANDRO GHERRO, *Diritto canonico. Nozioni e riflessioni. 1) Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 2011.

⁵⁸ Cfr. ALBERTO DE LA HERA, *Introducción a la ciencia*, cit., pp. 113-125.

italiana⁵⁹. Il vivace e acuto dibattito sul metodo e sullo spirito del diritto canonico animò infatti una discussione teorica molto appassionata e sagace⁶⁰. In questo contesto ci sembra che maturano anche i prodromi della scienza costituzionale: «L'intenso dialogo con la cultura giuridica secolare e l'impostazione sistematica, tipici dell'approccio dell'insegnamento del diritto canonico nelle università civili italiane, in un certo senso hanno anticipato, preparato e accompagnato la nascita stessa del sapere costituzionale»⁶¹. La specificità e originalità dell'esperienza canonica non impediva di sussumere le categorie e gli schemi della dogmatica e sistematica civilistica nella rinnovata impostazione dei corsi d'insegnamento. L'individuazione degli elementi tipici dell'organizzazione statale (popolo, territorio, sovranità), fermo restando l'assoluta singolarità del fine soprannaturale, è espressamente supposta da d'Avack e parecchi altri⁶². La tradizione e continuità di questo indirizzo, nonostante la difficile congiuntura accademica, continua ancora a sfornare validi giuristi e apprezzati lavori.

L'insegnamento e la produzione italiani paiono quindi particolarmente *inclinati e sensibili all'applicazione della scienza costituzionale*. Manuali e monografie, anche in epoca recente, hanno espressamente supposto l'applicazione dell'ermeneutica costituzionale nel sistema canonico. L'esplicita opzione per il metodo sistematico, dominante nella dogmatica secolare, induce a coltivare la distinzione in rami e l'enucleazione di specifici criteri di concettualizzazione. La *graduazione materiale o sostanziale della giuridicità* non presenta infatti eccessive difficoltà nella concezione epistemologica dei giuristi secolari (soprattutto non positivisti). Il principio costituzionale viene in pratica assunto in maniera abbastanza immediata e diretta senza particolari resistenze o prevenzioni. Diversi contributi recenti non a caso mirano a presentare il modello giuridico ecclesiale attraverso i capisaldi o le linee portanti del sistema. Il riferimento alla giuridicità primaria del popolo di Dio è insomma presente e frequente anche se non sempre consapevolmente e tecnicamente elaborato. Non mancano peraltro testi più specialistici che si ispirano scientemente alla logica costituzionale⁶³.

⁵⁹ La felice congiuntura è ascrivibile alla presenza e all'influsso di personalità di singolare brillantezza e passione (Fedele, Giacchi, d'Avack, Gismondi, Petrocelli, ecc.)

⁶⁰ Cfr. *supra* nt. 13.

⁶¹ MASSIMO DEL POZZO, *Introduzione alla scienza*, cit., p. 218.

⁶² Cfr. PIETRO A. D'AVACK, *Corso di diritto canonico. I. Introduzione sistematica al diritto nella Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 129-162; CARLO FANTAPPIÈ, *P.A. d'Avack: dal confronto con la canonistica curiale all'autonomia scientifica del diritto canonico*, in JUAN. I. ARRIETA, GIAN PIERO MILANO (a cura di), *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, LEV, Città del Vaticano, 1999, pp. 139-170.

⁶³ Cfr. ad es. PIER ANTONIO BONNET, *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*,

Il limite della scuola italiana e della canonistica laica in generale deriva però dal difetto nell'approfondimento specialistico ed epistemologico che impedisce di configurare ancora un sapere profondo e maturo. Nella canonistica secolare c'è insomma la sintonia e attenzione per la scienza costituzionale ma manca probabilmente quell'articolazione settoriale che la canonistica ecclesiastica riesce ad impostare in maniera più completa e rigorosa⁶⁴. In riferimento alla materia costituzionale il metodo dunque non ha ancora raggiunto un inquadramento epistemologico troppo chiaro e definito. L'approccio secolare inoltre, al di là di qualche deviazione o cedimento dottrinale (è meno attento alle indicazioni magisteriali), rischia di conformarsi troppo alla visione positivista e formalistica imperante in ambito civile. La forte dipendenza dalla concezione ordinamentale rischia ad esempio di condizionare troppo la costruzione scientifica e di ridurla ad una semplice declinazione del modello statale⁶⁵. Il sottolineare l'originalità e peculiarità del sistema ecclesiale non è sufficiente infatti per garantire la retta percezione della giuridicità canonica. Decisiva appare invece la questione fondamentale e la nozione di diritto assunta⁶⁶.

5. Il contenuto della materia costituzionale e la questione epistemologica

Il panorama dell'insegnamento ecclesiastico sopra presentato (§ 3) appare vario e frastagliato ma ci sembra indichi almeno una linea comune e definita: *la materia costituzionale* (in molti casi il diritto del popolo di Dio) *difficilmente è affrontata unitariamente*⁶⁷. La disciplina normalmente è frazionata e ripar-

Giappichelli, Torino, 1993; RINALDO BERTOLINO, SANDRO GHERRO, GAETANO LO CASTRO (a cura di), *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Giappichelli, Torino, 1996; VITTORIO PARLATO, *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, Giappichelli, Torino, 1998.

⁶⁴ Una cattedra non ha la possibilità di svolgere il programma di un intero ciclo di studi come la Licenza.

⁶⁵ La canonistica laica (in modo particolare quella italiana) è ancora fortemente legata alla dottrina dell'ordinamento con i meriti e i limiti che ne derivano, cfr. JAVIER HERVADA, *El ordenamiento canónico. Aspectos centrales de la construcción del concepto*, Eunsa, Pamplona, 2008, pp. 25-75; ALBERTO DE LA HERA, *Introducción a la ciencia.*, cit., pp. 190-191.

⁶⁶ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Edusc, Roma, 2015, pp. 9-12; *Il diritto canonico come "insieme di realtà giuridiche" nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 20, 2008, pp. 447-456. Lo scambio culturale non può risolversi in una perdita di rispondenza o d'identità.

⁶⁷ A parte i programmi della Pontificia Università della Santa Croce e dell'Universidad de Navarra, non si riscontra mai una fusione o compresenza della struttura gerarchica con i diritti dei fedeli. Anche nella Catholic University of America il *Constitutional Law of the Church* è separato dai diritti fondamentali (ricompresi in *Special issues in Lay Ministry*).

tita⁶⁸. Magari alla base della scelta ci sono solo motivi pratici e didattici, sta di fatto che il diritto costituzionale perde la sua valenza unificante e complessiva del sistema⁶⁹. Questa valutazione parte però dalla supposizione della chiara *identificazione dell'oggetto o contenuto specifico della scienza costituzionale*, che non solo è sempre discutibile, ma non è per nulla consolidato e acquisito. La poca chiarezza e definizione della pianificazione accademica riteniamo comunque non dipende tanto dall'incerta determinazione dell'oggetto materiale (che cosa studia) quanto soprattutto dalla scarso accordo circa l'oggetto formale (l'ottica o il punto di vista del relativo studio). Tra l'*obiectum quod* e l'*obiectum quo* del sapere costituzionale c'è un evidente collegamento e interdipendenza logica⁷⁰. Alla luce del quadro prospettato esaminiamo dunque prima le carenze o le insufficienze legate al contenuto e all'estensione della materia e poi quelle relative all'approccio e al metodo.

5.1. L'oggetto dell'insegnamento

In merito all'estensione della materia costituzionale abbiamo già formulato talune riserve e perplessità in fase di analisi delle diverse scelte classificatorie. In questa sede cerchiamo quindi solo di sintetizzare e concettualizzare le principali irrispondenze riscontrate. Occorre precisare tuttavia che i limiti rilevati paiono inficiare solo la comprensione organica e ragionata della costituzione della Chiesa, non compromettono certo la completezza e composizione del quadro canonico. Qualsiasi divisione implica evidentemente vantaggi e svantaggi, non si può pertanto procedere a giudizi di valore sommari o parziali. L'eventuale insufficienza riguarda l'accorpamento o inclusione di argomenti non solo estranei alla *ratio* costituzionale ma eterogenei tra loro.

Gli insegnamenti considerati si attestano, come precisato, attorno all'esame dei principi della personalità canonica e del governo ecclesiastico. I due o tre poli principali di attenzione (i diritti dei fedeli, il governo centrale e particolare) oltre ad essere dissociati ricevono una composita e disparata articolazione. Il dato più carente riguarda probabilmente l'esame dello statuto del fedele. La prima parte del diritto del Popolo di Dio normalmente assomma i

⁶⁸ Alla divisione o parcellizzazione degli elementi e della struttura costituzionale sembra sottrarsi in parte solo l'impostazione della canonistica secolare, con i limiti e le sfasature delineati (*supra* § 4).

⁶⁹ Non è frequente tra l'altro che i docenti indicati per il Popolo di Dio I e II coincidano.

⁷⁰ In un certo senso la formalizzazione scientifica sarebbe pregiudiziale, riteniamo tuttavia preferibile cominciare per maggior semplicità e intelligibilità dall'esame dell'oggetto materiale dell'insegnamento.

fedeli, i laici e le associazioni (talora comprendendo anche i chierici⁷¹). Tale sistematica tende a riunire quindi i diversi profili della personalità. Il “nuovo protagonismo” del fedele rischia perciò di essere compresso e sminuito dalla presentazione unitaria e indifferenziata della soggettività⁷². In un’ottica costituzionale la figura del fedele e i diritti fondamentali non costituiscono solo la premessa o il presupposto ma il cardine o il perno dell’intero sistema⁷³. Gli statuti delle condizioni canoniche rappresentano solo un livello o piano d’indagine successivo. Il pericolo, accentuato dalla consistenza quantitativa e “storica” della materia (specie se si considerano i chierici), è quindi stemperare e indebolire la forza e la pregnanza della nozione basilare e fondamentale⁷⁴. L’esame un po’ indeterminato dei fenomeni associativi o della c.d. personalità giuridica⁷⁵ parimenti svia dalla logica comunitaria e popolare degli enti costituzionali. L’accorpamento della personalità conduce ad una sorta di “accesione invertita” (*principale sequitur accessorium*) e occultamento delle chiave interpretativa della giuridicità canonica⁷⁶.

Un altro equivoco o insidia abbastanza frequente riguarda l’*organizzazione interna della Chiesa universale e particolare* e le *strutture sopradiocesane*. L’esposizione accademica della costituzione gerarchica della Chiesa (sia che unisca sia che scinda la dimensione centrale e locale) normalmente dedica un’attenzione considerevole al concreto esercizio delle mansioni ammini-

⁷¹ Non di rado lo statuto del chierico, anche a motivo della consistenza e specificità dell’argomento, costituisce un’autonoma materia d’insegnamento (cfr. *supra* nt. 36).

⁷² «La codificazione post-conciliare realizza, rispetto alla precedente, “il cambiamento d’identità del soggetto protagonista”, sostituendo al clero il fedele. Il mutamento è tanto radicale da investire tutto l’ordinamento canonico poiché la figura giuridica del fedele trascende sia la figura del laico, vale a dire del fedele che non ha ricevuto il sacramento dell’ordine, sia quella dei ministri ordinati, sia quella di chi ha abbracciato i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, senza mai identificarsi con nessuna di queste. Si impedisce così che uno di questi stati specifici possa essere eretto “a soggetto egemone di tutto il sistema”» (GIORGIO FELICIANI, *Il popolo di Dio*, cit., pp. 9-10).

⁷³ Cfr. DOMINIQUE LE TOURNEAU, *Droits et devoirs fondamentaux des fidèles et des laïcs dans l’Église*, Wilson & Lafleur, Montréal, 2011, pp. 1-2 (*L’«épine dorsale» du Code*).

⁷⁴ Cfr. ÁLVARO DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Eunsa, Pamplona, 1969, di cui E. Molano sottolinea l’importanza storica: «Para un estudio de los principios teológicos y jurídicos que habrían de inspirar la nueva legislación sobre los derechos y obligaciones de los fieles es fundamental el libro de ÁLVARO DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos*, Eunsa, Pamplona, 1991 (3.^a ed.)» (*Derecho Constitucional Canónico*, 170, nt. 2); una sottolineatura del valore dell’opera è contenuto anche in MASSIMO DEL POZZO, *Il pensiero costituzional-canonistico di Álvaro del Portillo*, in *Ius Ecclesiae*, 26, 2014, pp. 289-310.

⁷⁵ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L’inadeguatezza della nozione di persona giuridica*, in *Ius Ecclesiae*, 25, 2013, pp. 317-337.

⁷⁶ L’esito qui contestato non è però scontato, dipende in buona parte dall’impostazione seguita. Riteniamo ad ogni modo che una netta differenziazione concettuale e gradualità di presentazione aiuti notevolmente la conoscenza.

strative e consultive e allo sviluppo dell'apparato giurisdizionale⁷⁷. Tali corsi approfondiscono anche le funzioni e gli organi derivati e secondari⁷⁸. La descrizione considera in pratica più le sfere di intervento (universali, sopradocesane, diocesane e parrocchiali) che le strutture portanti o i capisaldi dell'organismo ecclesiale. Anche in questo caso la nitidezza del principio primaziale e collegiale o della mutua interiorità è sfumata o attenuata dalla complessità e articolazione del settore considerato. Si pensi ad esempio all'onerosità dell'esposizione della Curia romana o dell'ordine diocesano⁷⁹. Questo criterio ha indubbiamente il vantaggio della completezza ed esaustività della trattazione ma riduce i rilievi e la progressività dell'analisi⁸⁰. L'esame del regime parrocchiale o delle rappresentanze pontificie evidentemente sviano e allontanano dall'essenzialità dell'impianto costituzionale. Un discorso più difficile e problematico vale anche per i raggruppamenti di Chiese particolari o per il livello sopradocesano⁸¹. La tecnicità e il pragmatismo (come funziona o opera) tende insomma a prevalere sulla comprensione profonda e sull'assetto fondamentale del governo ecclesiastico (come si presenta e si struttura⁸²).

Un terzo possibile fraintendimento concerne la denominazione e inquadramento della *vita consecrata*. Questa materia (*De institutis vitae consecratae et de societibus vitae apostolicae*⁸³) costituisce sempre un autonomo insegna-

⁷⁷ Le funzioni giudiziarie in ragione della loro peculiarità e influenza normalmente sono svolte nella parte c.d. statica del Diritto processuale canonico. Ciò non toglie che abbiano un rilievo costituzionale e conviene che siano presentate nella loro essenzialità anche a livello primario o d'inquadramento generale. Cfr. ad es. ANDREA BETTETINI, *Il diritto d'azione come diritto fondamentale del fedele*; JOAQUIN LLOBELL, *Note epistemologiche sul processo canonico*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, cit., pp. 153-173, 274-291.

⁷⁸ Cfr. ad es. RODOLFO C. BARRA, *Derecho público canónico. La organización de la Iglesia Católica*, Marcial Pons, Buenos Aires – Madrid – Barcelona, 2011, pp. 300-323, 420-489; JOSÉ M. CASTAÑO FERNÁNDEZ, *Introduzione al diritto costituzionale della Chiesa*, Pontificia Università Lateranense, Roma 1994, pp. 82-90; LUIGI SABBARESE, *La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di diritto canonico, libro II, parte II*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2013, pp. 46-69, 141-257.

⁷⁹ Occorre rilevare comunque che in alcuni ordinamenti degli studi si prevede separatamente la trattazione della Curia romana o dell'organizzazione diocesana, cfr. ad es. *Organizzazione della curia romana e diocesana* (Pontificia Università Urbaniana); *Curia Romana* (Uniwersytet Kard. Wyszyńskiego); *Organização interna das Igrejas particulares* (Pontificio Instituto Superior de direito canonico).

⁸⁰ Possono valere anche a questo riguardo le considerazioni svolte sopra (cfr. nt. 76).

⁸¹ La loro collocazione nella costituzione della Chiesa è abbastanza complessa e problematica.

⁸² Il presupposto della teoria fondamentale o dell'approccio ontologico, e quindi di qualsiasi esame davvero scientifico, non può che essere la spiegazione critica della natura del fenomeno considerato (che cos'è e perché), cfr. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 93-136.

⁸³ La qualificazione è quasi costante.

mento. Riflettendo la logica codiciale, talora però viene proposto come terza o ulteriore parte del trattato sul Popolo di Dio, designazione che può ingenerare confusioni e disguidi. Il fenomeno della vita religiosa (solo per indicare il prototipo più rappresentativo del settore) non appartiene dichiaratamente alla struttura gerarchica della Chiesa⁸⁴. Il diritto del popolo di Dio non può trovare quindi un coronamento o completamento nella via dei consigli evangelici ed il relativo riferimento finisce con l'indebolire la portata e valenza della nozione alternativa al diritto costituzionale.

La determinazione dell'oggetto costituzionale tuttavia può essere fraintesa non solo, per così dire, "per eccesso" (includendo istituti estranei o non strettamente pertinenti) ma anche "per difetto" (escludendo o sminuendo argomenti propri di quest'approccio). L'impostazione della giurisdizione locale solo sulle Chiese particolari rischia ad esempio di trascurare le circoscrizioni personali. In generale il dualismo Chiese particolari-associazioni, non di rado soggiacente ad alcune sistemazioni⁸⁵, ignora o ridimensiona indebitamente gli *altri enti costituzionali*. Un discorso analogo vale anche per i *principi ispiratori di ampi settori dell'ordinamento* (patrimoniale, penale, processuale, ma anche il *munus docendi* e il *munus sanctificandi*). L'esame dei diritti fondamentali spesso non basta a configurare anche i loro riflessi di carattere istituzionale o comunitario⁸⁶. La matrice di ogni campo scientifico-positivo appartiene evidentemente all'ordine costituzionale e andrebbe inquadrato e messo a fuoco anche in questa prospettiva⁸⁷. Lo studio delle fonti in parte rientra nell'orizzonte costituzionale, almeno per quanto attiene alla genesi e configurazione della funzione di governo⁸⁸.

⁸⁴ «Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità» (can. 207 § 2).

⁸⁵ Questa schematizzazione riduttiva è contestata ripetutamente da JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 77, 123, 291-292.

⁸⁶ Le spettanze del fedele configurano tutti i rami o branche dell'ordinamento, la prospettiva personale tuttavia può essere insufficiente nel delineare tutte le conseguenze organizzative o strutturali di tali diritti.

⁸⁷ L'opportunità didattico-scientifica del frazionamento e della specializzazione non esclude il riconoscimento della natura primaria e del riferimento all'insieme di molte affermazioni o criteri settoriali.

⁸⁸ Ci si riferisce ai presupposti e alle basi concettuali della Parte generale non alla tecnicità o regolamentazione dell'apparato normativo.

5.2. L'approccio costituzionalistico

La carenza principale nell'impostazione attuale della formazione canonistica ci pare rappresentata dall'approfondimento critico della questione epistemologica. Il *sapere costituzionale canonico* infatti non è costituito tanto dallo studio di un insieme di contenuti o di istituti giuridici quanto dall'applicazione di una precisa *forma mentis* (nel senso proprio del termine) o di uno specifico criterio di concettualizzazione alla realtà ecclesiale. L'individuazione dell'oggetto in pratica non è che una determinazione o conseguenza del *principio costituzionale*⁸⁹. Al di là dei profili tecnici legati alla gerarchia normativa, alla formalizzazione del testo e al controllo giudiziario, la costituzionalistica, com'è noto, sottolinea la graduazione e differenziazione sostanziale del sistema⁹⁰. *Prevalenza e congruenza* indicano quindi le direttive portanti di autorevolezza e razionalità dello schema giuridico⁹¹. Il problema è che ciò che è scontato e assodato e quasi acriticamente supposto in ambito civile (l'esistenza della scienza costituzionale) stenta ad essere accolto nel fronte canonistico. Il principio costituzionale (che non si identifica semplicemente con quello istituzionale-gerarchico comunemente e pacificamente assunto) deve essere ancora pienamente riconosciuto e affermato nella scienza canonica. A livello di paradigma scientifico manca dunque il presupposto euristico fondamentale dell'approccio costituzionale.

⁸⁹ Cfr. GAETANO LO CASTRO, *Il problema costituzionale e l'idea di diritto*, Prefazione alla trad. di HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, XXXVI-LV.

⁹⁰ L'accentuazione positivistica diffusa porta a riferire l'operatività del principio costituzionale alla gerarchia formale e al sistema normativo, non esclude tuttavia, ed anzi reclama, un riscontro pratico e sostanziale dei valori e dell'assetto fondamentale della comunità (c.d. costituzione materiale); cfr. COSTANTINO MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Giuffrè, Milano, 1940; ID., «Costituzione», in *Enciclopedia del Diritto*, XI, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 169-178. Per spunti di carattere assiologico circa la scienza costituzionale cfr. ad es. LUCIA TRIOLO, *Primato del diritto e giustizia. Diritti fondamentali e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 1996; SAVERIO F. REGASTO, *L'interpretazione costituzionale. Il confronto tra "valori" e "principi" in alcuni ordinamenti costituzionali*, Maggioli, Rimini, 1997; LUIS. M. CRUZ, *La constitución como orden de valores. Problemas jurídicos y políticos. Un estudio sobre los orígenes del neoconstitucionalismo*, Comares, Granada, 2005.

⁹¹ Un'espressione indicativa dei principi di prevalenza e congruenza in ambito canonico era contenuta nell'art. 84 delle *Normae finales* della LEF: «§ 1. I canoni di questa Legge Fondamentale della Chiesa prevalgono su qualunque altra legge ecclesiastica così come su qualunque altro decreto o precetto, emanati da qualsivoglia autorità; sono prive di ogni efficacia le altre leggi ecclesiastiche, qualora siano contrarie ai canoni di questa Legge Fondamentale, tanto universali quanto emanate per la Chiesa di qualsiasi Rito, tanto particolari, nonché qualsiasi decreto o precetto, fermo restando il disposto del can. 86. § 2. Le consuetudini, sia universali che particolari, contrarie alle disposizioni di questa Legge Fondamentale sono riprovate. § 3. Le altre leggi ecclesiastiche, da qualsiasi autorità emanate, e le consuetudini approvate, nonché qualunque decreto o precetto, devono essere interpretati e applicati secondo le prescrizioni di questa Legge Fondamentale» (ns. trad. in *Introduzione alla scienza*, cit., p. 194). Secondo una concezione realista non è la formalità o gerarchia normativa ma la sostanzialità della spetanza a configurare la base del riconoscimento positivo.

L'ostacolo maggiore e quasi insuperabile della scienza costituzionale non è il metodo esegetico in sé (per quanto questo possa costituire una forte remora) ma l'ideologia codificatoria (la persuasione della sufficienza ed esaustività dello strumento legale). Il sapere costituzionale non è certo incompatibile con la codificazione o contrario a tale scelta normativa, è inconciliabile solo con il livellamento e la chiusura del sistema normativo. In assenza di una costituzione formale della Chiesa, la questione si risolve nella *graduazione o gerarchia intrinseca alla giuridicità canonica*⁹². Il principio o, piuttosto, la *ratio* costituzionale d'altronde non è frutto di un'estrinseca e autoritaristica imposizione, ma di un profondo e autonomo riconoscimento conoscitivo e operativo. Nel sistema canonico è implicita una differenziazione strutturale e una armonia globale che non possono essere ridotte solo alla prevalenza del diritto divino sul diritto umano⁹³ (anche se questa è un prima e indispensabile acquisizione). L'immediata vigenza del diritto divino naturale e positivo è solo la garanzia della fedeltà al mandato soprannaturale, ma rinvia ad una razionalità ermeneutica e strumentale più ampia, complessiva e strutturata. La carenza tecnica può essere anzi un'opportunità e una risorsa per valorizzare l'essenza del sapere costituzionale e per configurare l'ordine ecclesiale in maniera alternativa rispetto agli schemi civilistici contemporanei o, piuttosto, alla degenerazione dei modelli secolari (positivistici). Non basta infatti assicurare la funzionalità e coerenza logica e deontologica della "piramide"⁹⁴, occorre ricercare e sviluppare in primo luogo la priorità delle spettanze e l'organicità costitutiva del popolo di Dio⁹⁵. L'appiattimento e l'omologazione normativa costituiscono altrimenti un impedimento o un ostacolo alla scoperta della profondità dei vincoli e delle relazioni giuridiche.

L'ultima puntualizzazione concerne la *valenza* non solo formativa o cul-

⁹² In altra sede già precisavamo: «La vigenza di tale principio e delle conseguenti risorse operative non sono strettamente necessari. Occorre ribadire che decisiva è risolutoria è soltanto la *conformità della configurazione normativa con l'ordine sociale giusto del popolo di Dio*. Evidentemente la cosciente ricerca e fissazione dell'intrinseca graduazione dell'esigenza del reale agevola mirabilmente il compito del giurista. Rinunciare a potenzialità e capacità risulta perciò pesante e oneroso. Il metodo costituzionale garantisce tra l'altro l'intrinseca unità e armonia del sistema» (MASSIMO DEL POZZO, *Introduzione alla scienza*, cit., p. 33).

⁹³ Cfr. EDUARDO MOLANO, *Derecho Constitucional Canónico*, cit., pp. 126-133 (*El derecho divino como derecho constitucional*); ID., *Derecho divino y Derecho Constitucional Canónico*, in *Ius canonicum*, 49, 2009, pp. 195-212.

⁹⁴ L'espressione evoca l'impostazione kelseniana del sistema giuridico, per una valida confutazione del suo pensiero cfr. C.JOSÉ ERRÁZURIZ M., *La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Visión crítica*, Eunsa, Pamplona, 1986.

⁹⁵ Non è casuale che sin dai primordi l'ecclesiologia paolina abbia assunto l'immagine o la figura del Corpo (*Rm* 12,4-8; *1 Cor* 12,12-27). Per la teologia del corpo mistico cfr. HENRI DE LUBAC, *Corpus mysticum. L'eucharistie et l'Église au Moyen Âge. Étude historique*, Aubier-Montaigne, Paris, 1949.

turale ma *pratica ed effettuale del sapere costituzionale*. Il principio costituzionale individua appunto la strutturazione storica della doverosità del reale. L'influenza della suddetta *ratio* non è allora di tipo logico o meramente conoscitivo, ma, conformemente all'impronta pratica della scienza giuridica, di tipo sostanziale e operativo. In altro contesto abbiamo già cercato di evidenziare lo stacco tra l'impostazione idealistica e quella realista della giuridicità proprio nell'approccio estrinseco o intrinseco al diritto⁹⁶. Interessa ribadire che il criterio costituzionale, rettammente inteso, presuppone la gradualità o l'ordine immanente a ciò che è giusto nella Chiesa, coglie i rilievi e lo spessore dell'obbligatorietà intersoggettiva. La relativa scienza (e prudenza) guida e dirige, almeno implicitamente⁹⁷, l'ermeneutica giuridica e l'attività giurisdizionale (in senso lato). La soluzione dei conflitti e dei contrasti tra opposte pretese non è altro che la determinazione della prevalenza o della ricchezza del bene tutelato⁹⁸. Anche la peculiare connotazione umanitaria o umanizzante del diritto nella Chiesa esalta proprio la scansione dei piani o livelli della giuridicità. Basti pensare all'incidenza dell'istituto della dispensa o della *relaxatio*⁹⁹. Nella configurazione e realizzazione del giusto vi è dunque una successione o progressione del dovuto che garantisce l'armonia e l'equilibrio del sistema.

6. Una "conversione" dei modelli didattici?

Come abbiamo già accennato in apertura, dietro ogni impostazione didattica o spiegazione della scienza canonica, consapevolmente o inconsapevol-

⁹⁶ «L'acquisizione del sapere non è relegata solo al contenuto teoretico e speculativo (la scoperta della costituzione reale della Chiesa) o alla potenzialità e virtualità del metodo (i profili formativi appena delineati) ma ha un riscontro concreto nell'operato del giurisperito. A questo riguardo sembra determinante cogliere la prospettiva costituzionale come vera e propria *ratio* (causa efficiente o principio di strutturazione della doverosità del reale) e non come semplice abito mentale o aspirazione del giurista. [...] Un'impostazione idealistica in senso lato (anche lo storicismo, il dogmatismo, il positivismo giuridico, solo per citare alcune correnti recenti, che si possono ricondurre a questo sistema di pensiero) antepone l'idea o le categorie dell'osservatore al dato empirico, un orientamento realista invece cerca la soluzione giusta nella razionalità della cosa» (DEL POZZO, *Introduzione alla scienza*, cit., p. 60).

⁹⁷ Come abbiamo rilevato sopra (nt. 92), sarebbe però estremamente conveniente che ciò avvenisse esplicitamente.

⁹⁸ La ricostruzione di JUAN CIANCIARDO, *El conflictivismo en los derechos fundamentales*, Eunsa, Pamplona, 2000, aiuta a superare una visione conflittuale dei diritti (spec., pp. 315-321).

⁹⁹ Cfr. EDUARDO BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 167-173. La dispensa trova un limite non solo nel diritto divino ma nel nerbo della disciplina ecclesiastica. Il ricorso a tale nozione evidenzia quindi esperienzialmente una sfera più lata di salvaguardia rispetto allo *ius divinum*.

mente, c'è sempre una scelta di metodo. L'opzione ermeneutico-sistematica sottostante alle attuali sistemazioni è legata alla diffusione e fortuna della *schola textus*¹⁰⁰. La presentazione della giuridicità ecclesiale nell'ambito ecclesiastico segue prevalentemente il criterio esegetico o espositivo del dettato codiciale. Acquisita la dottrina del Vaticano II e assodato il fondamento teologico dello *ius canonicum*¹⁰¹, l'istruzione universitaria sembra aver seguito insomma un'impronta analitica e descrittiva dello schema legale di riferimento senza un'ulteriore pretesa di inquadramento concettuale¹⁰². Il problema riteniamo consista nel non porsi criticamente la questione epistemologica o euristica della giuridicità ecclesiale e rinunciare ad una prospettiva esplicativa ed esplorativa di maggior portata¹⁰³. La situazione dell'insegnamento, specie a fronte di una rinnovata spinta evangelizzatrice e di un periodo di profonda trasformazione istituzionale¹⁰⁴, suggerisce invece l'opportunità di uscire dalla chiusura esegetica e di ripensare con maggior ambizione e audacia alla strutturazione del sistema canonico. La scienza costituzionale permette allora di non limitare pregiudizialmente lo spettro dell'indagine e di aprire costantemente la mente e l'operare dei canonisti all'evoluzione ordinamentale, salvaguardando i principi e i capisaldi del complesso¹⁰⁵.

Tale sapere tra l'altro implica un apporto non solo concettuale e deontologico ma sostanziale.

La prospettiva unitaria e complessiva dell'insegnamento favorisce sicuramente la *visione d'insieme e organica della costituzione della Chiesa*. Pur comprendendo le difficoltà pratiche legate all'estensione e corposità della materia di studio, una adeguata selezione qualitativa permette di separare ragionevolmente i contenuti. La difficoltà, se non l'impossibilità, di un esame

¹⁰⁰ Cfr. LUIGI SABBARESE, *Le facoltà ecclesiastiche di diritto canonico a Roma e in Italia: orientamenti metodologici*, in *L'insegnamento del diritto canonico*, cit., pp. 95-97.

¹⁰¹ Cfr. ARTURO CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcanum Press, Venezia, 2012.

¹⁰² «[...] il metodo esegetico sta avendo molto spazio nella scienza canonistica [...] E questo non mi sembra un dato negativo, anzi potrei aggiungere che è un passo necessario che deve essere fatto dalla scienza canonica. Il primo passo della scienza giuridica è l'esegesi del testo legale. È sempre stato così. Ma sarebbe deprecabile che i canonisti si fermassero all'esegesi. Si tratta di un primo passo, ma è un passo da principiante. Dall'esegesi si deve passare al sistema; dal metodo esegetico è necessario passare al metodo sistematico» (JAVIER HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, cit., p. 75).

¹⁰³ Si rileva pertanto una preoccupante restrizione o limitazione scientifica a livello pragmatico, prima parlavamo di "ideologia codificatoria" ad indicare invece una presunzione di completezza e chiusura a livello teoretico.

¹⁰⁴ Cfr. *supra* nt. 15.

¹⁰⁵ Non bisogna pensare che la scienza costituzionale favorisca indebitamente l'innovazione o la trasformazione; garantisce al contrario la preservazione e continuità al di là dei cambiamenti.

approfondito dell'intera disciplina sul governo ecclesiastico (solo per riferirsi all'ambito più articolato) diviene anzi la garanzia del rispetto del metodo e dello spirito costituzionale. La primarietà comporta scorpori e divisioni molto proficui da un punto di vista speculativo e formativo¹⁰⁶, augurandosi sempre che non comprometta i collegamenti e il successivo studio specialistico¹⁰⁷. Ribadendo che l'opzione epistemologica suggerita non è una scelta obbligata, bisogna riconoscere che le inevitabili ripetizioni o sovrapposizioni sono uno scotto da mettere in conto. La chiara e netta individuazione degli "aspetti strutturali" del sistema ad ogni modo dovrebbe essere implicita in ogni seria trattazione scientifica. Il pregio della scienza costituzionale risiede tuttavia nell'espresso riconoscimento del tronco o fusto comune da cui si diramano le diverse branche¹⁰⁸ e del carattere nevralgico e basilare dei diritti fondamentali del fedele¹⁰⁹. Il giurista impara insomma a scoprire l'inesorabile materialità dell'assetto ecclesiale, a districarsi nella disciplina positiva, a discernere ciò che è essenziale e ciò che è secondario e a graduare le esigenze di tutela.

Da un punto di vista sostanziale ci sono molte questioni aperte che possono trovare maggior luce proprio attraverso l'ottica costituzionale. La scissione tra governo ecclesiastico e beni della comunione (principali e strumentali¹¹⁰), che di fatto si è imposta nella *forma mentis* e nella preparazione di molti canonisti, ci sembra estremamente equivoca e falsante. È utile ribadire allora la convergenza dell'azione pastorale e l'integrazione tra i diversi *munera Christi* (*docendi, sanctificandi e regendi*). La prospettiva unificante e complessiva della scienza costituzionale può aiutare la necessaria opera di avvicinamento e sintesi. Abbiamo già precisato quanto l'accostamento tra fedeli e associazioni o l'improprio rilievo della vita consacrata, soggiacente al pragmatismo didattico, ostacoli la percezione della priorità dello statuto fondamentale dei battezzati. In generale, la direttrice comunionale e integrante dei diritti fondamentali attende ancora di essere potenziata, anche per quanto riguarda le forme di

¹⁰⁶ Il disegno costituzionale viene separato dall'organizzazione ecclesiastica strettamente intesa.

¹⁰⁷ Il diritto dell'organizzazione ecclesiastica avrà molti profili o implicazioni di diritto costituzionale, non si tratta evidentemente né di una disciplina minore né di un settore marginale.

¹⁰⁸ L'immagine è stata meglio esplicitata altrove: «L'albero della giustizia solo per dilungarci un attimo in questa rappresentazione affonda le sue radici nel suolo della verità metafisica, antropologica e gnoseologica e da questo *habitat* trae la sua linfa vitale. Le radici non si vedono ma dalla loro profondità e articolazione dipende la vitalità e stabilità del tronco. Il fusto è ad ogni modo la manifestazione più immediata del fulgore e della maturità della pianta. Dal tronco si dipartono le fronde che pullulano di foglie e di frutti» (MASSIMO DEL POZZO, *Introduzione alla scienza*, cit., pp. 51-52).

¹⁰⁹ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'annosa questione della "fondamentalità"*, cit.

¹¹⁰ Cfr. C. JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 179-207; ID., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 212-228

partecipazione¹¹¹. La modernizzazione e razionalizzazione del governo ecclesiastico e dell'apparato di tutela è una sentita aspirazione della canonistica laica¹¹². La teologia dell'episcopato, della collegialità e della Chiesa particolare non si è ancora compiutamente sviluppata nell'ecclesiologia né è maturata definitivamente nelle disposizioni e nell'inquadramento giuridico. La stessa individuazione delle circoscrizioni ecclesiastiche a partire dalla figura capitale probabilmente risente non poco dell'impostazione personalistica precedente. Si tratta solo di accenni o provocazioni, si palesa però lo sterminato campo che si dischiude al "diritto apodittico"¹¹³ e alla speculazione "strutturalistica".

In un'epoca in cui è stata sollecitata programmaticamente e operativamente una "conversione delle strutture ecclesiastiche"¹¹⁴ è lecito chiedersi se un simile atteggiamento non riguardi pure i modelli o i paradigmi d'insegnamento. Sta di fatto che l'oggettività del cambiamento e della trasformazione istituzionale richiede quantomeno un contegno di apertura e sensibilità nei confronti delle novità¹¹⁵. L'impronta direttiva e propositiva, cui inclina il sapere costituzionale, sarebbe già un segnale positivo e incoraggiante di sintonia e disponibilità intellettuale. Occorre ricordare comunque che la "conversione" è sempre un fatto personale, non deriva certo da una spinta o un'imposizione esterna. Solo lo scambio e il confronto scientifico inducono a cambiamenti profondi e duraturi. Un affinamento della *ratio studiorum* potrebbe ad ogni modo accelerare una svolta di metodo e di impostazione negli studi canonistici¹¹⁶. La scienza costituzionale appare in quest'ottica solo come una tessera di un mosaico più ampio e articolato.

¹¹¹ Osserva Hervada: «[...] hay dos conceptos diferentes (aunque expresen realidades, de las que una deriva de la otra) que reciben el mismo nombre: participación; uno es la *participación activa de los laicos en la vida y en la misión de la Iglesia* y otro es la *participación de los fieles en cuanto tales en el ámbito público de la Iglesia*» (*El Romano Pontífice [Cánones 34 al 36 del Proyecto de LEF de 1970]*, in *Vetera et nova*, 228). L'A. lamenta appunto la scarsa attuazione del secondo aspetto (227-230).

¹¹² Cfr. ad es. i rilievi di SALVATORE BERLINGÒ, *Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto; Funzione amministrativa ed uffici ecclesiastici*, in *Nel silenzio del diritto*, cit., pp. 367-401.

¹¹³ J. Ratzinger-Benedetto XVI ha accennato alla differenza tra il diritto casuistico e il diritto apodittico: «Il rapporto tra diritto casistico e diritto apodittico – secondo Crüsemann – potrebbe essere definito con la coppia concettuale di "regole" e "principi"» (*Gesù di Nazaret*, I, Rusconi, Milano 2007, pp. 153-154; lo schema è ripreso da FRANK CRÜSEMANN, *Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetz*, München, 2005³). La scienza costituzionale è essenzialmente un diritto apodittico.

¹¹⁴ Papa Francesco ha auspicato espressamente una "conversione delle strutture ecclesiastiche" e l'ha richiamata concretamente (*Evangelii gaudium*, n. 27; m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15.VIII.2015, III e VI *Criterio fondamentale*).

¹¹⁵ Abbiamo perciò parlato anche di un rilievo costituzionale della riforma processuale, cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Edusc, Roma, 2016, pp. 57-59.

¹¹⁶ Un eventuale ripensamento concernerebbe il citato decr. *Novo Codice* (nt. 7).